

DELIBERAZIONE 19 marzo 2012, n. 217

Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione negli anni 2012-2015 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali statali della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 138, comma primo, lettera b) che prevede, fra le deleghe alle Regioni, la "programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali";

Visto il D.P.G.R. del 05 maggio 2010 n. 64 avente ad oggetto " Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati - delega agli Assessori e Dirigenti regionali";

Visto il D.P.R. 15.3.2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29.04.2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs 22612005, che scaturisce dall'attuazione del Titolo V della Costituzione relativamente al passaggio di competenze in materia di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.07.2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n. 87;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 12/R che, al titolo V, detta specifiche disposizioni per la programmazione della rete scolastica individuandone soggetti e procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93 concernente l'approvazione del "Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010 (P.I.G.I) ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32";

Vista la Legge Regionale n. 66/2011 e specificatamente l'art. n. 133 che proroga i piani e programmi attuativi del PRS 2006-2010 sino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi del PRS 2011-2015;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 27 dicembre 2011, n. 66 concernente l'approvazione della proposta "Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (P.I.G.I) ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32";

Viste le linee guida di cui all'art. 13 comma 1-quinques della Legge n. 40/2007, approvate in sede di Conferenza Unificata in data 16/12/2010 concernenti indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale;

Visto Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 novembre 2011;

Visto Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 19 gennaio 2012 riguardate l'integrazione del Repertorio

delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 549 del 29 giugno 2011 concernente l'approvazione degli "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale anno scolastico e formativo 2012-2013";

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41 del 30 gennaio 2012 e s.m.i con la quale è stato approvato il piano regionale relativo alla programmazione dell'offerta formativa e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013 ed in particolare l'allegato C relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico 2012/2013;

Considerato che nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, è stato scelto il regime di offerta sussidiaria integrativa che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali di Stato della Regione Toscana, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata alla citata Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato;

Considerato altresì che in relazione al citato Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011, si ritiene necessario adottare il sistema di offerta sussidiaria complementare per i percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica triennale di "operatore del benessere";

Ritenuto che, nelle more di una più compiuta regolamentazione dell'intera materia da parte della Regione Toscana, si renda necessario disciplinare l'offerta sussidiaria degli istituti professionali statali per gli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 per consentire agli studenti ed alle loro famiglie una scelta consapevole del percorso di studi da intraprendere al termine del 1° ciclo di istruzione;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione di uno specifico Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, finalizzato alla realizzazione negli anni scolastici 2012-2013,

2013-2014 e 2014-2015 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

Visto lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che gli oneri relativi alle misure di accompagnamento di cui all'art. 6 ed alle spese per il presidente di commissione, i membri esterni ed gli esperti degli esami di qualifica di cui all'art 7 comma 2 del suddetto schema di Accordo di collaborazione, sono coperti con le risorse statali di cui alla Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere;

Considerato che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale dal momento che gli oneri di cui agli artt. 6 e 7 comma 2 del suddetto Accordo di collaborazione trovano copertura dai finanziamenti statali assegnati alla Regione Toscana a valere sulla Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere, già presenti nel bilancio regionale;

Visto il parere positivo del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 15 marzo 2012;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo di collaborazione - allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per la realizzazione negli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

2. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione del sopra citato protocollo al Settore Formazione e orientamento - Direzione Generale Competitività del sistema regionale di sviluppo delle competenze;

3. di stabilire che l'attuazione del presente accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale dal momento che gli oneri di cui agli artt. 6 e 7 comma 2 del suddetto schema di Accordo di collaborazione, trovano copertura dai finanziamenti statali assegnati

alla Regione Toscana a valere sulla Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere, già presenti nel bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi

della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A



Regione Toscana
Assessorato Attività produttive
lavoro e formazione



Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana

Accordo per la realizzazione negli anni scolastici 2012/2013 -2013/2014- 2014-2015 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Toscana, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87

TRA

LA REGIONE TOSCANA
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO E FORMAZIONE

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 15.3.1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8.3.1999, n.275, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il d.lgs. 31.3.1998, n.112 e, in particolare, l'art. 138;

VISTO il d.lgs. 15.4.2005, n.76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il d.lgs. 17.10.2005, n.226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

Allegato A

formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, art.1, comma 622, come modificato dall'art.64, comma 4 bis, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n.133, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22.8.2007, n.139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della legge 27.12.2006, n.296", nonché il successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 27.1.2010, n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché l'elenco delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale contenuto nell'Allegato 1 al medesimo Accordo;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

VISTA l'Intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTO il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

Allegato A

VISTO il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

VISTA la C.M. 30 dicembre 2010, n.101, che ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

Visto Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 novembre 2011;

TENUTO CONTO, in particolare, che il Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010 contempla due distinte tipologie di offerta sussidiaria degli istituti professionali: A) offerta sussidiaria integrativa, secondo cui gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studi frequentato, validi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; B) offerta sussidiaria complementare, secondo cui gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 549 del 29 giugno 2011 concernente l'approvazione degli "Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale anno scolastico e formativo 2012-2013";

Visto Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardate l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41 del 30 gennaio 2012 con la quale, in allegato C è approvato l'elenco dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale da attivarsi per l'anno scolastico 2012-2013 da parte dagli Istituti professionali di Stato della Toscana e s.m.i;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Art. 1 - Finalità dell'accordo**

1. Il presente Accordo ha validità per gli anni scolastici 2012-2013 – 2013-2014 e 2014-2015 ed intende favorire lo svolgimento in regime di sussidiarietà dei percorsi di Istruzione e formazione professionale.

Allegato A

2. L'offerta sussidiaria degli istituti professionali è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

3. Nell'ambito delle due tipologie di offerta sussidiaria tipizzate nel Capo II dell'Allegato "A" all'Intesa 16 dicembre 2010, l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana prende atto che come indicato dalla lettera dell'Assessore alle attività produttive lavoro e formazione della Regione Toscana, è stato adottato il sistema di **offerta sussidiaria integrativa**, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010, corrispondenti alle 21 qualifiche triennali di cui all'Allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato. Il conseguimento della qualifica triennale è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Prende atto inoltre della successiva lettera dell'Assessore alle attività produttive lavoro e formazione della Regione Toscana con la quale in relazione al citato Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011, si ritiene necessario di adottare il sistema di offerta sussidiaria complementare per per i percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica triennale di "operatore del benessere".

4. Ai fini di cui al precedente comma 3, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione degli alunni.

Art. 2 – Verifica della compatibilità finanziaria

La Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, individuano i percorsi di durata triennale di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali di Stato, la cui attivazione è compatibile con la dotazione organica di personale scolastica così come approvati nell'allegato C della deliberazione della giunta regionale n.41 del 30 gennaio 2012 e s.m.i.

Si da atto che i percorsi di durata triennale di istruzione e formazione professionale proposti dagli istituti professionali per gli anni 2013-2014 e 2014-2015 saranno approvati con successivi atti regionali.

Art. 3 - Istituti professionali destinatari dell'Accordo

1. Il presente Accordo si applica a tutti gli istituti professionali statali della Regione Toscana che risultano nell'allegato C della deliberazione della giunta regionale n.41 del 30 gennaio 2012 e s.m.i.

Allegato A

Si da atto che i percorsi di durata triennale di istruzione e formazione professionale proposti dagli istituti professionali per gli anni 2013-2014 e 2014-2015 saranno approvati con successivi atti regionali.

Art. 4 - Esami finali e certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Toscana, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 - con particolare riferimento al comma 2 - e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005.

Art. 5 - Determinazione degli organici

1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli istituti professionali, per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo, è consentito nei limiti di cui agli All. A/1 – A/2, Tabella 2 allegata all'Intesa 16.12.2010, nella quale viene riportata la corrispondenza tra gli ambiti formativi di Istruzione e Formazione Professionale e le classi di concorso di ordinamento degli Istituti Professionali.

2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art.64, comma 4 della legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.

3. Le classi iniziali degli istituti professionali statali si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 20.3.2009, n.81. In nessun caso la presenza dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio in precedenza descritto, fermo restando che i percorsi di istruzione e formazione professionale avviati e da avviare in relazione al presente accordo dovranno consentire il conseguimento della qualifica professionale triennale specifica di ogni singolo corso.

Art. 6 - Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi

1. Le Parti si impegnano a promuovere congiuntamente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, le misure di accompagnamento indicate nel Capo IV dell'Allegato "A" all'Intesa 16.12.2010, con particolare riguardo:

- a) alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e formativa nonché all'agevolazione dei passaggi degli alunni tra i sistemi, anche per assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso iniziative finalizzate all'armonizzazione degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, concernenti in particolare:

Allegato A

- le iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia, anche in rete con le istituzioni formative, per l'applicazione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento di cui alla direttiva del MIUR n. 65/2010, a partire dalla declinazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 87/2010;
- la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento, tra ambiti disciplinari dell'Istruzione Professionale ed aree formative dell'Istruzione e Formazione Professionale;
 - b) la collaborazione, anche attraverso forme di integrazione tra istituzioni scolastiche e formative, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
 - tirocini formativi ed esperienze in alternanza scuola-lavoro, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
 - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - interventi territoriali di orientamento;
 - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

Art. 7 - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte degli istituti professionali statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica sono a carico della Regione Toscana.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli istituti professionali statali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione *Toscana*, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI, dell'ANSAS e dell'ISFOL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il monitoraggio riguarderà anche il tasso di abbandono.
2. Nell'ambito della valutazione dei percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, i risultati di apprendimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria saranno oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI, in accordo con la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 9 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore regionale e composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione e delle Province.

Allegato A

2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, addì

Per la Regione Toscana

**L'Assessore alle Attività Produttive Lavoro
e Formazione**
Gianfranco Simoncini

**Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana**

Il Direttore Generale
Angela Palamone